

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 2474/2000 DEL CONSIGLIO del 9 novembre 2000

che stabilisce, a norma dell'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3030/93, l'elenco dei prodotti tessili e dell'abbigliamento da integrare nel GATT 1994 il 1° gennaio 2002 e che modifica l'allegato X del regolamento (CEE) n. 3030/93 e l'allegato II del regolamento (CE) n. 3285/94

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

visto l'articolo 1, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità europea ha concluso l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in seguito «OMC») ⁽²⁾, al quale è allegato l'accordo sui tessili e sull'abbigliamento (in seguito «ATA»).
- (2) A norma dell'articolo 2, paragrafi 8, lettera b) e 11 dell'ATA, la Comunità è tenuta, da un lato, a integrare il 1° gennaio 2002 nelle normali regole e discipline del GATT i prodotti che rappresentavano non meno del 18 % del volume totale delle importazioni del 1990 nella Comunità di tutti i prodotti tessili e dell'abbigliamento contemplati dall'ATA e, dall'altro, a notificare l'elenco di tali prodotti all'organo di controllo dei tessili dell'OMC entro il 1° gennaio 2001.
- (3) Nella scelta dei prodotti da integrare, il Consiglio si è basato su vari fattori, segnatamente la sensibilità del prodotto per l'industria comunitaria e le sue componenti regionali in particolare in termini di competitività economica e di occupazione, l'efficacia delle restrizioni quantitative sul prodotto, la capacità dell'industria comunitaria di proseguire il processo di adeguamento all'aumento della concorrenza su prodotti attualmente soggetti a restrizioni quantitative applicate nei confronti di uno o più paesi fornitori, la volontà di incoraggiare l'adeguamento dell'industria ad un ritmo accettabile

durante tutto il periodo transitorio di dieci anni, l'impatto sui consumatori, l'impatto sui paesi terzi e l'opportunità di semplificare il regime all'importazione comunitario per i prodotti tessili e dell'abbigliamento.

- (4) Si è tenuto conto delle osservazioni trasmesse dalle parti interessate che hanno risposto all'invito della Commissione pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾.
- (5) Occorre modificare l'elenco di prodotti contenuto nell'allegato X del regolamento (CEE) n. 3030/93 per escluderne i prodotti da integrare il 1° gennaio 2002.
- (6) Occorre modificare l'elenco dei prodotti tessili e dell'abbigliamento soggetti alle normali regole e discipline del GATT, contenuto nell'allegato II del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune da applicare alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 ⁽⁴⁾, per inserirvi, a decorrere dal 1° gennaio 2002, i prodotti da integrare nelle normali regole del GATT,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prodotti da integrare nelle normali regole del GATT, a decorrere dal 1° gennaio 2002, sono elencati nell'allegato I del presente regolamento.
2. L'allegato X del regolamento (CEE) n. 3030/93 è sostituito dall'allegato che figura all'allegato II del presente regolamento, a decorrere dal 1° gennaio 2002.
3. L'allegato II del regolamento (CE) n. 3285/94 è sostituito dall'allegato che figura all'allegato III del presente regolamento, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1072/1999 della Commissione (GU L 134 del 28.5.1999, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 3.

⁽³⁾ GU C 88 del 25.3.2000, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2315/96 (GU L 314 del 4.12.1996, pag. 1).